

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 26 giugno 2025, n. 116

Reg. (UE) 2020/1201 - D.lgs. 19 del 02/02/2021 – D.G.R. N. 1593/2024. Prescrizione di misure di eradicazione di n. 12 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Altamura (BA) - Area delimitata per “*Xylella fastidiosa* sottospecie -multiplex ST26- Santeramo in Colle”.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto ‘Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale’;
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante <Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale>;
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 00124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI’

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l’elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
- La Determina dirigenziale n° 45 del 26/03/2025 di approvazione delle "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- La D.G.R. n. 1593 del 25/11/2024 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026";
- La Determina n° 00106 del 16/06/2025 "Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie -multiplex ST26 - Santeramo in Colle " e dell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie - multiplex ST26 – Ginosa", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201s.m.i.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il "Programma di attività

a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante”;

- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia”, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA);
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA);
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari;
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina: n.54 del 07/04/2025 e n. 62 del 15/04/2025 ha aggiudicato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia”, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori innanzi citati, per il periodo 2025-2026, in applicazione del Piano di azione approvato con la DGR 1593 del 25/11/2024;
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 91 del 19/05/2025, ha aggiudicato il “Servizio di caratterizzazione della sottospecie mediante PCR in tempo reale sulla base di Dupas et al. 2019 di cui al Reg. (UE) 2024/2507”, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per ogni pianta risultata infetta/dubbia alle analisi effettuate con metodo Harper et al. 2010, al CNR - IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante di Bari, per il periodo 2025-2026, in applicazione del Piano di azione approvato con la DGR 1593 del 25/11/2024;
- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*.

PRESO ATTO CHE

- A seguito del rinvenimento di quattro piante infette in area indenne di cui n. 2 in agro di Altamura, n. 1 in agro di Acquaviva delle Fonti e n. 1 in agro di Santeramo in Colle, è stata effettuata un'intensa attività di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza di ulteriori piante infette e di conseguenza aggiornare l'area delimitata;
- Con Determina n. 106 del 16/06/2025, è stata aggiornata l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie -*multiplex* ST26 - Santeramo in Colle ” a seguito dell'individuazione di ulteriori piante infette;
- In agro di Altamura (BA) sono state individuate n° 12 (dodici) piante infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, di cui ai seguenti rapporti di prova del CNR, pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova N. 15M/2025 CNR del 17/02/2025;
 - rapporto di prova N. 17M/2025 CNR del 17/02/2025;
 - rapporto di prova N. 47M/2025 CNR del 16/06/2025
 - rapporto di prova N. 48M/2025 CNR del 16/06/2025
- InnovaPuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori/Assistenti fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono nell'area delimitata per “*Xylella fastidiosa* sottospecie - *multiplex* ST26 – Santeramo in Colle”, in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), aggiornata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con la determina n.106 del 16/06/2025.

DATO ATTO CHE

- Nell'area delimitata per “*Xylella fastidiosa* sottospecie -*multiplex* ST26 – Santeramo in Colle”, si

applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020, come modificato dal Reg. (UE) 2024/1320;

- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
 - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- nell'area infetta di 50 metri attorno alla pianta infetta, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto

sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026 " approvato con la DGR 1593 del 25/11/2024, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 12 piante infette, di cui ai rapporti di prova del CNR N. 15M/2025 -17M/2025 - 47M/202 - 48M/2025, elencati nell'allegato 1/B al presente provvedimento e pubblicati sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7

giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere nell'agro di Altamura (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso non è incluso nell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca ST53 di cui alla Determina n° 158/2024 e, come tale non è soggetto all'applicazione delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/2020 e dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.;
2. Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Altamura (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nei cui appezzamenti ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno alle piante infette, indicati nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n° 12 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;

- c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
4. Di applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
5. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
- il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conducenti attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Marco Cantatore dell'Osservatorio fitosanitario (m.cantatore@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti/assistenti dell'Osservatorio e/o ARIF. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF;
6. Di stabilire che i proprietari/conducenti o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.

7. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
8. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
9. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
10. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla D.G.R. n. 994 del 15/07/2024, nei limiti delle risorse disponibili. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
11. Di stabilire che, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario riportato nell'allegato 1/B dovrà comunicare tale variazione all'Osservatorio indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, agli indirizzi mail: gestionefitosanitaria@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.arifpuglia.it, m.cantatore@regione.puglia.it;
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201;
13. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Altamura (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati all'estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO 1 .pdf - b14e7cf4a3549baec0ccd86215f83017355a8627b8137cdb1572eedbfd29974d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2025/00119 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1

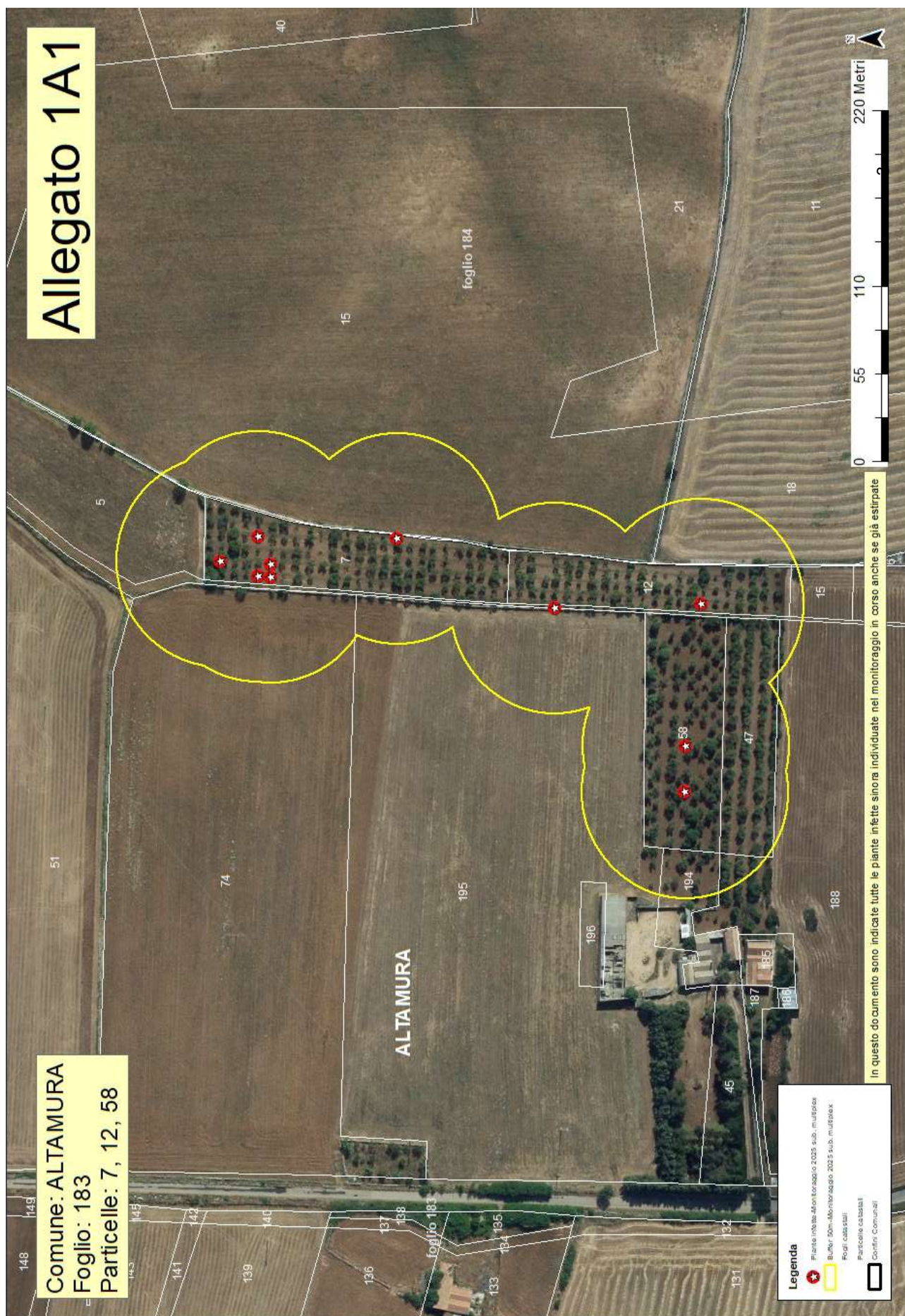


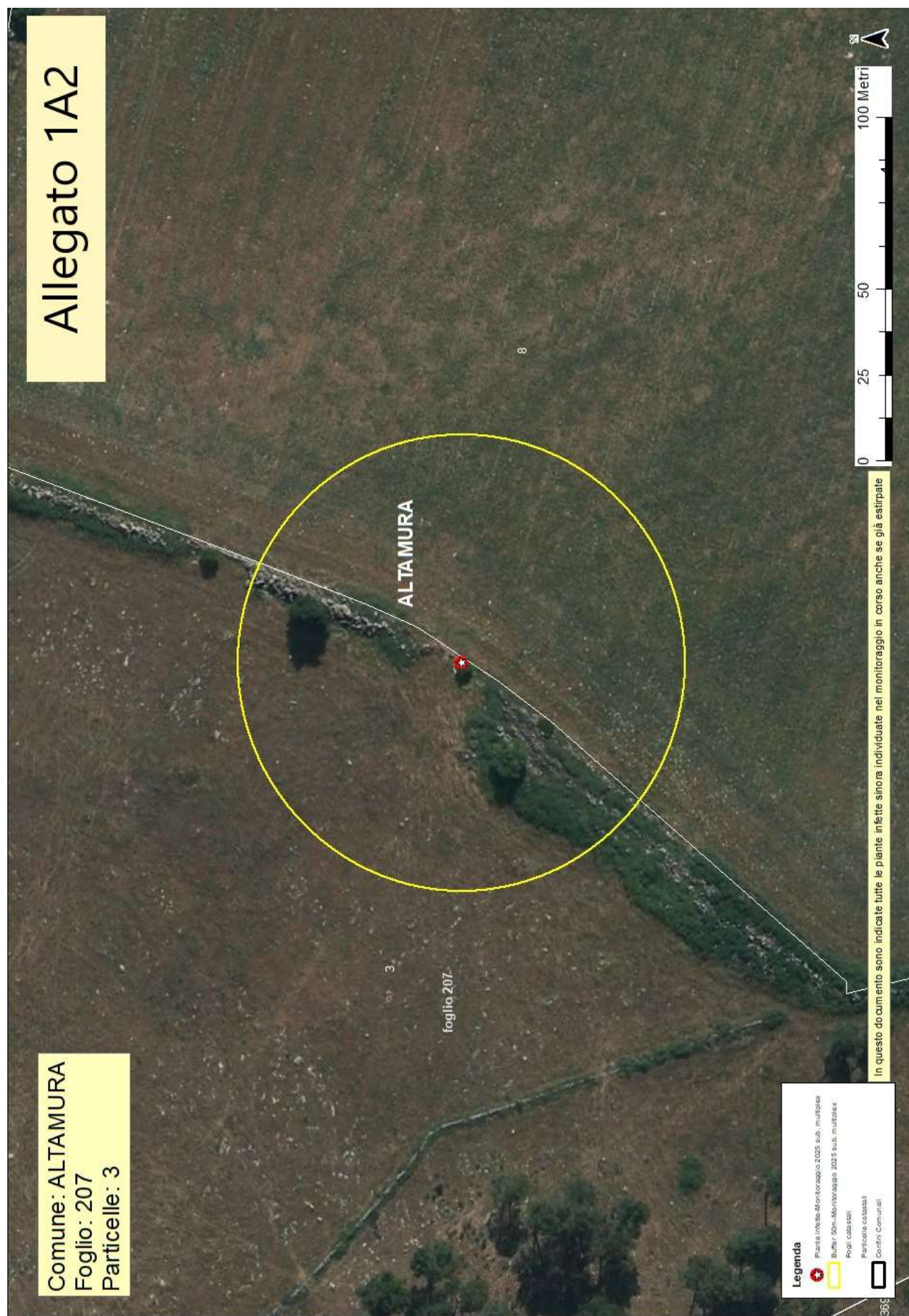
**REGIONE
PUGLIA**

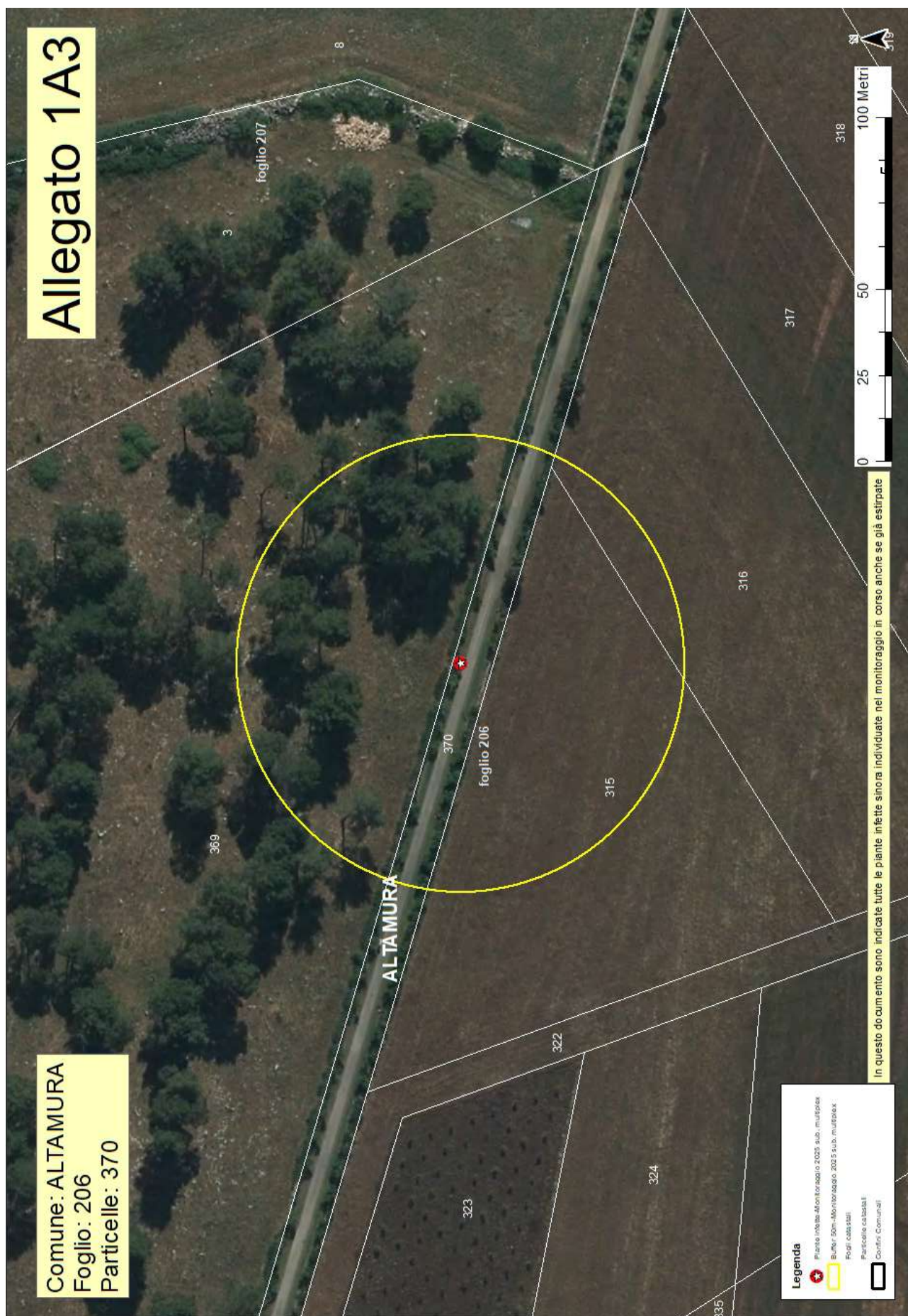
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 3 (tre) ortofoto







ALLEGATO 1/B

Area delimitata <i>Xylella fastidiosa</i> – sottospecie <i>multiplex</i> ST26 – Santeramo in colle - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2025									
AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Altamura	1848033	47M/2025 CNR	29/11/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65299903	40.82165883	183	7	COMUNE DI ALTAMURA GATTI DANTE
Altamura	1848040	47M/2025 CNR	29/11/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65299386	40.82160293	183	7	
Altamura	1848049	47M/2025 CNR	16/06/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65306548	40.82160241	183	7	
Altamura	1848068	48M/2025 CNR	16/06/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65322508	40.82165737	183	7	
Altamura	1848061	47M/2025 CNR	16/06/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65308313	40.82182427	183	7	
Altamura	1848128	47M/2025 CNR	16/06/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65321219	40.82105072	183	7	
Altamura	1848180	47M/2025 CNR	16/06/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65284158	40.8197267	183	12	COMUNE DI ALTAMURA GATTI DANTE
Altamura	1848161	47M/2025 CNR	16/06/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.65281903	40.82036518	183	12	

Altamura	1848205	47M/2025 CNR	16/06/2025	Prugno o susina (Prunus L.)	16.65204609	40.81979147	183	58	COMUNE DI ALTAMURA CEGLIA CHIARA PINTO CARLO
Altamura	1848224	47M/2025 CNR	16/06/2025	Prugno o susina (Prunus L.)	16.65178508	40.81979669	183	58	
Altamura	1799957	17M/2025 CNR	17/02/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.57817434	40.80668533	206	370	BERLOCO ALMA BERLOCO ELENA INDRIO RITA LUCIA BERLOCO NICOLA
Altamura	1797276	15M/2025 CNR	17/02/2025	Mandorlo (Prunus dulcis)	16.58031838	40.80844687	207	3	BERLOCO ALMA BERLOCO ELENA INDRIO RITA LUCIA BERLOCO NICOLA BERLOCO MARIA PIA SANTINA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1799957)		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
ALTAMURA	206	369
ALTAMURA	206	370
ALTAMURA	206	316
ALTAMURA	206	315

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1797276)		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
ALTAMURA	207	8
ALTAMURA	207	3

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1848033, 1848040, 1848049, 1848061, 1848128, 1848161, 1848180, 1848205, 1848224, 1848068)		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
ALTAMURA	183	58
ALTAMURA	183	51
ALTAMURA	183	195
ALTAMURA	183	194
ALTAMURA	183	188
ALTAMURA	183	74
ALTAMURA	183	47
ALTAMURA	183	7
ALTAMURA	183	5
ALTAMURA	183	15
ALTAMURA	183	12
ALTAMURA	184	18
ALTAMURA	184	15